

Mediazione anche da remoto e più lunga

Giustizia

Alla modalità telematica si aggiunge anche la partecipazione audiovisiva

Patrizia Maciocchi

Atti digitalizzati, incontri da remoto, durata dei procedimenti che passa da tre a sei mesi, con possibilità di proroga per periodi di volta in volta non superiore a tre mesi. Sono le principali novità contenute nel Dlgs che modifica il decreto legislativo 28/2010, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, che ha ottenuto il semaforo verde del Consiglio dei ministri, dopo la seconda lettura definitiva.

Il nuovo testo, che si compone di cinque articoli, indica le materie, dal condominio ai diritti reali dalle divisioni alle successioni ereditarie per le quali la mediazione diventa un passaggio obbligato per introdurre la domanda del giudizio.

Quanto al giudice che dispone la mediazione può farlo fino alla remissione della causa in decisione e non più “fino al momento della precisazione delle conclusioni”.

Fissate anche le regole che il giudice deve seguire quando rileva che la causa è improcedibile, perché si era bypassata la mediazione, alla quale era subordinata la domanda, o quando è lui stesso a disporla. Casi in cui la mediazione dura 6 mesi, con possibilità di proroga, per una sola volta, di altri 3 mesi, dopo che è stata instaurata, ma prima della scadenza. Proroga che va messa nero su bianco in un accordo scritto delle parti da allegare o includere nel verbale.

Il termine di durata, infine, sfugge alla sospensione feriale dei termini.

La norma detta anche i tempi e i modi per le modalità audiovisive da remoto. Una via che può essere scelta da ciascuna delle parti, chiedendo questa modalità al responsabile dell'organismo di mediazione.

Per la modalità telematica è ora previsto che gli atti siano formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. Al termine il

mediatore forma un documento informatico con il verbale e l'eventuale accordo per la firma.

All'avvocato il compito di certificare la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa telematicamente. Non si possono però acquisire le dichiarazioni del terzo in modalità telematica o con collegamenti audiovisivi da remoto. Nel caso in cui le parti, che hanno aderito alla mediazione, non siano tutte assistite dagli avvocati l'accordo, sarà omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale

del luogo in cui è stato raggiunto.

Ancora una precisazione riguarda il gratuito patrocinio, assicurato allo straniero, o all'apolide, che soggiorna regolarmente nel territorio nel momento in cui è sorto il rapporto o è avvenuto il fatto oggetto della mediazione. Niente spese e indennità di trasferta per l'avvocato d'ufficio iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui si trova l'organismo di mediazione.

Per il capo dipartimento dell'innovazione tecnologica del ministero della Giustizia ci sono sei mesi di tempo, dall'entrata in vigore della norma, per fissare le regole tecniche utili alla piattaforma digitale. Questo dopo un interlocuzione con il Garante della privacy per quanto riguarda trattamento dei dati e accesso al registro degli organismi di mediazione. Stessi tempi per il decreto di via Arenula da adottare, per quanto riguarda la materia del consumo, di concerto con il ministero delle imprese e del Made in Italy, che stabilirà i termini per i corsi di formazione per i mediatori che si sono formati prima dell'entrata in vigore del Dm 150/2023.



La durata passa da tre a sei mesi, con possibile proroga per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi